**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**
DI **LOMBARDIA** SEZIONE **8**

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | **SECCHI** | **ERSILIO** | **Presidente** |
| ☐ | **ROTA** | **GIACOMO** | **Relatore** |
| ☐ | **CANDIDO** | **ANTONIO** | **Giudice** |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1671/2019
  depositato il 12/04/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 169/2018 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di COMO
  contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO
VIA CAVALLOTTI 6 22100 COMO

**proposto dagli apppellanti:**
[illegible] CO

**difeso da:**
CASALE ALESSANDRO
[illegible]

**difeso da:**
CICU DAVIDE

**difeso da:**
MANGIARACINA GIORGIO
[illegible]

**Atti impugnati:**
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01UP00322 IRPEF-ADD.REG. 2012



**SEZIONE**
**N° 8**

**REG.GENERALE**
**N° 1671/2019**

**UDIENZA DEL**
**22/11/2019 ore 15:00**

**N°**
**5270/2019**

**PRONUNCIATA IL:**
*22/11/2019*

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL**
*20/12/2019*

Il Segretario
Il Funzionario
M. DRAGONE

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1671/2019

UDIENZA DEL

22/11/2019 ore 15:00

(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K01UP00322 IRPEF-ADD.COM. 2012

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti oggetto del presente giudizio possono così essere sintetizzati:

1) l , di professione imprenditore individuale, ha dichiarato per l'anno 2012 un reddito d'impresa pari ad Euro 30.056,00 ed un reddito complessivo di pari importo, reddito ottenuto sottraendo ai ricavi pari ad Euro 131.971,00 i componenti negativi pari ad Euro 101.915,00: l'Ufficio ciononostante ha accertato per il medesimo anno di imposta spese per complessivi Euro 86.805,00 avendo attribuito al Polli un reddito sintetico pari ad Euro 80.293,00 sulla base dell'art. 38, comma quarto, del d.p.r. 600 del 1973; da qui l'avviso di accertamento n. T9K01UP00322 emesso a carico del che ha irrogato maggiori imposte sul reddito per Euro 19.857,00 oltre interessi e sanzioni come per legge;

2) ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9K01UP00322 deducendone la illegittimità per violazione del principio del contradditorio preventivo nonché la infondatezza del recupero a tassazione del maggior reddito asseritamente percepito attesa la nota scissione delle nozioni di reddito dichiarato e di reddito effettivamente percepito al netto degli ammortamenti e dei componenti negativi di esso;

3) la C.T.P. di Como ha disatteso il ricorso con sentenza n. 169 del 2018 rilevando "*l'assurdità del discostamento tra quanto il ricorrente avrebbe guadagnato (Euro 45.547, così aggiungendo al reddito dichiarato tutte le ulteriori voci di reddito extra indicate in ricorso) e le spese sostenute e non contestate (Euro 86.805)*", riconoscendo i presupposti di legge per procedere all'accertamento in capo al del reddito sintetico, stante la sussistenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute superiore al quinto previsto dalla legge, ed infine stigmatizzando come il contribuente non avesse dato seguito al questionario benché regolarmente recapitatogli;

4) Lorenzo ha impugnato con il presente giudizio la sentenza n. 169 del 2018 ritenendo da un lato non ostativo alla presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute il fatto di non avere dato seguito al questionario inoltratogli dall'Ufficio, questionario che, ad ogni buon conto, egli ha ritenuto non essergli stato regolarmente notificato, e ciò stante la valenza meramente partecipativa e collaborativa del contributo fattuale che il contribuente volesse eventualmente fornire

all'Amministrazione Finanziaria ai fini della definizione della procedura impositiva, e ribandendo, dall'altro, l'infondatezza della pretesa impositiva stante l'ammontare spropositato del reddito in concreto accertato dai verificatori e confermato dal deciso in primo grado;

5) si è costituito in giudizio l'Ufficio che ha ribadito la legittimità del proprio operato chiedendo la conferma della sentenza della C.T.P. di Milano n. 169 del 2018 e la declaratoria di legittimità dell'atto impositivo gravato.

Questi i fatti di causa, ritiene la Commissione di dovere in parte accogliere l'appello azionato dal contribuente Lorenzo e di dovere riformare la sentenza di prime cure per i motivi di seguito indicati.

L'omesso riscontro al questionario inoltrato dall'Ufficio al , benché esso sia stato regolarmente notificato per il tramite del meccanismo della compiuta giacenza, non impedisce al destinatario di far valere e produrre documentazione a giustificazione delle spese sostenute anche in sede processuale, stanti non solo esigenze di rispetto del principio di capacità contributiva a presidio di valori di rango costituzionale ma anche l'assenza in capo a tale questionario di alcun avvertimento circa la verificazione di eventuali conseguenze pregiudizievoli, in caso di mancata risposta, da parte del contribuente: non si è pertanto verificata alcuna decadenza di ordine sostanziale e/o processuale in capo al odierno appellante.

Quanto al merito, la Commissione concorda con l'assunto di parte appellante secondo cui il reddito dichiarato non corrisponde al reddito effettivamente percepito dal contribuente in quanto il reddito dichiarato sconta la presenza degli ammortamenti e dei componenti negativi previsti dalla legge: nel caso in esame infatti occorre sottrarre dal reddito sintetico accertato, pari ad Euro 80.293,00, le componenti figurative del reddito d'impresa date dalle quote di ammortamento annue e dall'accantonamento annuo del TFR, il tutto per complessivi Euro 13.091,00, i redditi spettanti al a titolo di rendita I.N.P.S. da infortunio sul lavoro nonché i redditi da capitale pari a complessivi Euro 6.378,00, nonché infine l'importo del fido utilizzato nell'anno 2012 per l'acquisto di alcune quote sociali, per complessivi Euro 10.000,00, importo che l'Ufficio aveva considerato quale spesa per investimenti di cui il contribuente ha giustificato l'esborso a seguito dell'impiego di mezzi pecuniari propri.

Dalla somma algebrica tra l'ammontare del reddito sintetico accertato, pari ad Euro 80.293,00, e le singole voci da detrarre si ottiene l'importo di Euro 50.824,00 (Euro 80.293,00 – Euro 13.091,00 – Euro 6.378,00 – 10.000,00 = Euro 50.824,00), importo che costituisce il reddito effettivo sul quale l'Ufficio dovrà rideterminare quanto dovuto da Lorenzo a titolo di imposta, interessi e sanzioni: contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del contribuente alla pagina 15 del ricorso in appello, la Commissione ha ritenuto di non defalcare la voce afferente le spese per contributi previdenziali obbligatori in quanto il contribuente non ha chiarito da dove abbia preso i fondi per avere provveduto al relativo versamento.

L'accertamento del reddito come sopra quantificato, reddito che si discosta dalle spese sostenute dal in misura superiore al quinto previsto dalla legge, consente di ritenere legittimo l'accertamento, in capo al , del reddito sintetico sulla base dell'art. 38, comma quarto, del d.p.r. 600 del 1973, stante la sussistenza dei presupposti di legge a fondamento di tale modalità accertativa.

Quanto infine al regime delle spese di lite, le stesse vanno compensate tra le parti di causa in ragione della metà, dovendosi la residua metà al contrario porre a carico dell'Ufficio appellato in quanto parte prevalentemente soccombente: quest'ultimo pertanto deve essere condannato al pagamento, in favore di Lorenzo , della somma di Euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

**P.Q.M.**

La Commissione, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente Lorenzo ed in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina il reddito imponibile del contribuente nella misura di Euro 50.824,00.

Manda all'Amministrazione Finanziaria per la rideterminazione di quanto dovuto a carico di Lorenzo a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Compensate le spese del giudizio nella misura della metà, pone la residua metà a carico dell'Ufficio in quanto prevalente soccombente.

Milano, 22 novembre 2019

Il Giudice relatore
Dott. Giacomo Rota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi